



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Centro Nazionale per il Volontariato - Organizzazione di Volontariato" anche indicata anche con l'acronimo "CNV OdV" per studi, ricerche e collegamento fra le associazioni e i gruppi. L'associazione ha sede nel Comune di Lucca. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta variazione statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 -- FINALITÀ

L'Associazione è liberamente costituita al fine di svolgere prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 5, c. 1:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i),
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m),
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w).

L'associazione agisce avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 -- SCOPI E COMPITI

CNV opera in assenza di scopo di lucro per il conseguimento dei seguenti scopi, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente:

- a) offrire un "Forum" promosso ad iniziativa congiunta delle Pubbliche Istituzioni e del "Privato Sociale" per realizzare un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio di tutti i cittadini ed in particolare degli emarginati nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e attuare servizi per le stesse, al fine di promuovere la cultura e la pratica del volontariato (lettera i) e di dare attuazione ai diritti delle persone (lettera w);
- b) realizzare attività formative, di studi, ricerca, documentazione sulle attività del volontariato, promuovere scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e qualificare l'attività medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese, al fine di promuovere l'educazione e la formazione in ambito sociale (lettera d) e la ricerca sociale (lettera h);
- c) promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione ai coordinamenti di settore, al fine di promuovere la cooperazione ed il confronto a livello sovranazionale (lettera v e w);
- d) promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, svolgendo un servizio di informazione alla popolazione e favorendo migliori rapporti tra i cittadini e gli organismi del volontariato, al fine di promuovere la pratica del volontariato (lettera i) e di offrire un servizio alle



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

organizzazioni della solidarietà, a partire da quelle di minori dimensioni (lettera m);

e) sviluppare attività e progetti dedicati alle politiche giovanili, alla promozione del volontariato e dell'impegno sociale presso i giovani, al Servizio Civile, alla solidarietà, anche con riferimento alle relazioni internazionali ed alla dimensione europea, al fine di contribuire alla formazione delle competenze e della coscienza civile dei giovani (lettere d e v) e di offrire agli enti del territorio le opportunità legate al Servizio Civile ed alla progettualità regionale, nazionale ed europea (lettera m).

A titolo non esaustivo, sono compiti del CNV:

1) LA DOCUMENTAZIONE

a) Creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore anche con riferimento alla comunicazione e pubblicazione online delle fonti.

2) LA RICERCA

b) realizzazione di ricerche.

c) Promozione attraverso rapporti con Centri di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche riguardanti l'azione volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata.

d) Promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici.

e) Partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore Impegnati nel campo della ricerca.

f) Pubblicizzazione, attraverso mass-media, delle tematiche del volontariato.

3) LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E COLLEGAMENTO TRA VOLONTARI

g) Favorire, nel pieno rispetto dell'autonomia e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l'unità degli intenti e il miglior impegno delle risorse, eliminino sovrapposizioni o concorrenze esistenti.

h) Realizzare Convegni di studi sul volontariato.

i) Favorire un'attività di consultazione permanente tra quanti sono interessati a collegarsi sia come singoli, sia come movimenti o come strutture locali - ai vari livelli.

j) Favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa ed un diverso tipo di integrazione e collegamento fra pubbliche istituzioni e "privato - sociale" al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni di emarginazione.

k) Programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati nelle organizzazioni di volontariato e per gli operatori sociali in genere.

Art. 4 - SOCI

Sono Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore, gli Enti senza scopo di lucro ed i Soci di Diritto di cui al successivo comma 4 appartenenti alle medesime categorie già soci del Centro alla data di entrata in vigore del presente Statuto, a condizione che il numero degli Enti diversi delle Organizzazioni di Volontariato non superi la metà di queste.

Possono essere Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro, in persona del Legale Rappresentante o di persona delegata, che ne facciano richiesta, e si impegnino a pagare la quota annua associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere Soci Ordinari singoli cittadini che svolgono compiti volontari nell'interesse e per le finalità del Centro (Soci Volontari) o che abbiano particolarmente meritato nella promozione del Volontariato in Italia (Soci Onorari). Possono infine essere ammessi come Soci Ordinari-Sostenitori: Enti e singoli cittadini che sostengono con i loro contributi l'attività del Centro.

Sono Soci di Diritto del Centro: il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana, L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), L'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), il Foromez - Centro di Formazione e Studi, il Centro Studi della Caritas Italiana,



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

il Mo.V.I., l'I.R.S.

Sono stati Soci Fondatori del Centro: Maria Eletta Martini, Giuseppe Bicocchi, Bruno Frediani, Maria Carmela Mazzarella.

Art. 5 - AMMISSIONE

Per l'ammissione in qualità di Socio ordinario, gli aspiranti dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo valuta le richieste di adesione, dandone comunicazione all'interessato, sulla base della rispondenza alle disposizioni del presente Statuto ed in ottemperanza alle norme vigenti.

L'accoglimento della richiesta di adesione è annotato nel libro dei soci; avverso il respingimento è ammesso il ricorso entro sessanta giorni al Collegio dei Probiviri, che delibera alla successiva convocazione.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo: il diritto ad accedere alle cariche associative per gli organismi associati è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o delegati;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi competenti, anche attraverso l'opera dei propri associati.

Art. 7 - DECADENZA

La qualità di Socio si può perdere per:

1. dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. comportamento del consociato che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Centro;
3. l'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
4. il non pagamento della quota annua associativa.

La decadenza della qualità di Socio è decisa dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali del Centro:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, se nominato.

La partecipazione agli Organi è gratuita, potrà tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate. Fa eccezione quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto.

Non possono essere rappresentanti legali, membri degli Organi Sociali o amministratori coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata anche in formato elettronico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione, in persona del legale rappresentante o suo delegato. Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Ogni Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può avere più di tre deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di un suo impedimento o assenza dal Vice Presidente Vicario. In mancanza è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo intervenuto alla seduta.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea è necessario che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero di Soci presenti. La seconda convocazione può essere nello stesso giorno della prima.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'Assemblea risultano approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è redatto dal Direttore.

Ciascun Socio può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta:

- approvare il Bilancio Consuntivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, variazioni o modifiche del presente Statuto;
- eleggere e revocare i Componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare l'Organo di Controllo, se costituito;
- eleggere e revocare i Proibiviri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare l'ammissione e la decadenza dei Soci e deliberare sul ricorso avverso il rigetto delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza del Consiglio Direttivo. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina la composizione ed il numero, ed è presieduto dal Presidente. Nell'ambito del Comitato Scientifico possono essere previste commissioni e gruppi di lavoro per materie o questioni specifiche, anche con l'integrazione di competenze ed esperti esterni. Decade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato elabora indirizzi politici e culturali, esprime pareri e sviluppa le direttive scientifiche e di ricerca del Centro.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale, e dura in carica tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Spetta in particolare al Presidente, convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dei suddetti Organismi, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.

In caso di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti e a Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Centro ed è rinnovato ogni 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea con le seguenti con le seguenti proporzioni: almeno 1/4 in rappresentanza di Organizzazioni del Terzo settore nazionali e regionali, fino a 2/4 in rappresentanza di Organizzazioni locali, fino ad 1/4 in rappresentanza di altre categorie di Soci. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria del Centro, e a esso spettano tutti gli adempimenti e competenze non attribuite agli altri organi.

Al Consiglio spetta in particolare di:

- eleggere al suo interno il Presidente;
- eleggere al suo interno i Vice Presidenti. Qualora sia eletto più di un Vice Presidente, il Consiglio indica quale tra essi svolge la funzione di Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- nominare il Direttore;
- nominare al suo interno il Segretario Amministrativo;
- indicare i componenti del Comitato Scientifico;
- redigere programmi e regolamenti interni di funzionamento del Centro;
- approvare le richieste di adesione dei nuovi Soci;
- approvare il Bilancio previsionale;
- predisporre il Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente. Cura e aggiorna il libro dei Soci, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il Consiglio Direttivo può delegare competenze proprie o trattazione di affari specifici ad un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore, che partecipa senza diritto di voto, e dal Segretario Amministrativo.

Ogni membro può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e del libro dei Soci.

Art. 15 - IL DIRETTORE

Al Direttore spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintendere ai servizi e all'attività del Centro e assicurare lo svolgimento ordinario di tutte le sue funzioni. È responsabile degli operatori e collaboratori del Centro.

Il Direttore partecipa inoltre alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora si reputi necessario, viene eletto da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio decide sul ricorso avverso il respingimento, da parte del Consiglio Direttivo, delle richieste di adesione di nuovi Soci.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo Interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, oppure di dieci Soci o di un Socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Delibera sui ricorsi in caso di respingimento della domanda di ammissione di nuovi Soci.

Art. 17 - CONSULTE E COORDINAMENTI DI SETTORE

Il Centro può promuovere coordinamenti relativi ai vari settori di volontariato e di privato sociale e costituire consulte di settore con particolare riferimento alle Regioni ed agli Enti Locali.

Art. 18 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo verifica ed assicura la rispondenza della gestione Amministrativa del Centro alle linee generali approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è costituito nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo è monocratico ovvero composto da tre membri. Esso è eletto dall'Assemblea che ne decide la composizione.

Se in composizione collegiale, è presieduto da un Presidente nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

Dura in carica tre anni e può essere confermato. Alle eventuali surrogazioni si provvede da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Ai Componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I Componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017.

I Componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai Componenti di cui al comma quinto può essere riconosciuto un emolumento per la funzione svolta. L'Organo di Controllo cura e aggiorna il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote annuali associative;
- ogni altro eventuale contributo o elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti pubblici o privati;
- beni mobili ed immobili che potranno essere acquisiti, a qualsiasi titolo, dal Centro stesso;
- raccolta fondi;
- rimborso delle spese sostenute e documentate per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci ed a terzi erogati nell'ambito delle proprie attività di interesse generale;
- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste, nei limiti previsti dalla legge.

In ogni caso, il Centro non distribuirà, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - BILANCIO

Il Bilancio è annuale e si riferisce all'esercizio sociale che inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 l. 117/2017, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di Giugno successivo all'esercizio sociale.

Eventuali residui attivi o passivi dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo.

Art. 22 - VOLONTARI E PERSONALE

Il funzionamento e le attività del Centro sono assicurati da personale volontario e/o personale comandato da Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di convenzioni, nonché avvalendosi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. A tal fine sono considerati volontari i membri degli Organi, i rappresentanti dei Soci e tutti coloro che per libera scelta svolgono attività di utilità per il Centro.

I contratti, gli incarichi ed i rapporti di lavoro sono approvati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontari ed il trattamento economico e normativo dei dipendenti sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai volontari del Centro potrà essere riconosciuto il rimborso delle sole spese documentate.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice del Terzo Settore e, per quanto compatibile, del Codice Civile.



ALLEGATO ¹ c 4
AL N° 68461/12856

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Centro Nazionale per il Volontariato - Organizzazione di Volontariato" anche indicata anche con l'acronimo "CNV OdV" per studi, ricerche e collegamento fra le associazioni e i gruppi. L'associazione ha sede nel Comune di Lucca. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta variazione statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Associazione è liberamente costituita al fine di svolgere prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 5, c. 1:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i),
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m),
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w).

L'associazione agisce avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 – SCOPI E COMPITI

CNV opera in assenza di scopo di lucro per il conseguimento dei seguenti scopi, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente:

- a) offrire un "Forum" promosso ad iniziativa congiunta delle Pubbliche Istituzioni e del "Privato Sociale" per realizzare un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio di tutti i cittadini ed in particolare degli emarginati nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e attuare servizi per le stesse, al fine di promuovere la cultura e la pratica del volontariato (lettera i) e di dare attuazione ai diritti delle persone (lettera w);
- b) realizzare attività formative, di studi, ricerca, documentazione sulle attività del volontariato, promuovere scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e qualificare l'attività medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese, al fine di promuovere l'educazione e la formazione in ambito sociale (lettera d) e la ricerca sociale (lettera h);
- c) promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione ai coordinamenti di settore, al fine di promuovere la cooperazione ed il confronto a livello sovranazionale (lettera v e w);
- d) promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, svolgendo un servizio di informazione alla popolazione e favorendo migliori rapporti tra i cittadini e gli organismi del volontariato, al fine di promuovere la pratica del volontariato (lettera i) e di offrire un servizio alle



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

organizzazioni della solidarietà, a partire da quelle di minori dimensioni (lettera m);
e) sviluppare attività e progetti dedicati alle politiche giovanili, alla promozione del volontariato e dell'impegno sociale presso i giovani, al Servizio Civile, alla solidarietà, anche con riferimento alle relazioni internazionali ed alla dimensione europea, al fine di contribuire alla formazione delle competenze e della coscienza civile dei giovani (lettere d e v) e di offrire agli enti del territorio le opportunità legate al Servizio Civile ed alla progettualità regionale, nazionale ed europea (lettera m).

A titolo non esaustivo, sono compiti del CNV:

1) LA DOCUMENTAZIONE

a) Creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore anche con riferimento alla comunicazione e pubblicazione online delle fonti.

2) LA RICERCA

b) realizzazione di ricerche.

c) Promozione attraverso rapporti con Centri di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche riguardanti l'azione volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata.

d) Promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici.

e) Partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore impegnati nel campo della ricerca.

f) Pubblicizzazione, attraverso mass-media, delle tematiche del volontariato.

3) LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E COLLEGAMENTO TRA VOLONTARI

g) Favorire, nel pieno rispetto dell'autonomia e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l'unità degli intenti e il miglior impegno delle risorse, eliminino sovrapposizioni o concorrenze esistenti.

h) Realizzare Convegni di studi sul volontariato.

i) Favorire un'attività di consultazione permanente tra quanti sono interessati a collegarsi sia come singoli, sia come movimenti o come strutture locali - ai vari livelli.

j) Favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa ed un diverso tipo di integrazione e collegamento fra pubbliche istituzioni e "privato - sociale" al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni di emarginazione.

k) Programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati nelle organizzazioni di volontariato e per gli operatori sociali in genere.

Art. 4 - SOCI

Sono Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore, gli Enti senza scopo di lucro ed i Soci di Diritto di cui al successivo comma 4 appartenenti alle medesime categorie già soci del Centro alla data di entrata in vigore del presente Statuto, a condizione che il numero degli Enti diversi delle Organizzazioni di Volontariato non superi la metà di queste.

Possono essere Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro, in persona del Legale Rappresentante o di persona delegata, che ne facciano richiesta, e si impegnino a pagare la quota annua associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere Soci Ordinari singoli cittadini che svolgono compiti volontari nell'interesse e per le finalità del Centro (Soci Volontari) o che abbiano particolarmente meritato nella promozione del Volontariato in Italia (Soci Onorari). Possono infine essere ammessi come Soci Ordinari-Sostenitori: Enti e singoli cittadini che sostengono con i loro contributi l'attività del Centro.

Sono Soci di Diritto del Centro: il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana, L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), L'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), il Foromez - Centro di Formazione e Studi, il Centro Studi della Caritas Italiana,



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

il Mo.V.I., l'I.R.S.

Sono stati Soci Fondatori del Centro: Maria Eletta Martini, Giuseppe Bicchieri, Bruno Frediani, Maria Carmela Mazzarella.

Art. 5 - AMMISSIONE

Per l'ammissione in qualità di Socio ordinario, gli aspiranti dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo valuta le richieste di adesione, dandone comunicazione all'interessato, sulla base della rispondenza alle disposizioni del presente Statuto ed in ottemperanza alle norme vigenti.

L'accoglimento della richiesta di adesione è annotato nel libro dei soci; avverso il respingimento è ammesso il ricorso entro sessanta giorni al Collegio dei Probiviri, che delibera alla successiva convocazione.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo: il diritto ad accedere alle cariche associative per gli organismi associati è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o delegati;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi competenti, anche attraverso l'opera dei propri associati.

Art. 7 - DECADENZA

La qualità di Socio si può perdere per:

1. dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. comportamento del consociato che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Centro;
3. l'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
4. il non pagamento della quota annua associativa.

La decadenza della qualità di Socio è decisa dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali del Centro:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, se nominato.

La partecipazione agli Organi è gratuita, potrà tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate. Fa eccezione quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto.

Non possono essere rappresentanti legali, membri degli Organi Sociali o amministratori coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata anche in formato elettronico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione, in persona del legale rappresentante o suo delegato. Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Ogni Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può avere più di tre deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di un suo impedimento o assenza dal Vice Presidente Vicario. In mancanza è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo intervenuto alla seduta.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea è necessario che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero di Soci presenti. La seconda convocazione può essere nello stesso giorno della prima.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'Assemblea risultano approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è redatto dal Direttore.

Ciascun Socio può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta:

- approvare il Bilancio Consuntivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, variazioni o modifiche del presente Statuto;
- eleggere e revocare i Componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare l'Organo di Controllo, se costituito;
- eleggere e revocare i Provirvi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare l'ammissione e la decadenza dei Soci e deliberare sul ricorso avverso il rigetto delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza del Consiglio Direttivo. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina la composizione ed il numero, ed è presieduto dal Presidente. Nell'ambito del Comitato Scientifico possono essere previste commissioni e gruppi di lavoro per materie o questioni specifiche, anche con l'integrazione di competenze ed esperti esterni. Decade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato elabora indirizzi politici e culturali, esprime pareri e sviluppa le direttive scientifiche e di ricerca del Centro.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale, e dura in carica tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Spetta in particolare al Presidente, convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dei suddetti Organismi, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.

In caso di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti e a Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Centro ed è rinnovato ogni 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea con le seguenti con le seguenti proporzioni: almeno 1/4 in rappresentanza di Organizzazioni del Terzo settore nazionali e regionali, fino a 2/4 in rappresentanza di Organizzazioni locali, fino ad 1/4 in rappresentanza di altre categorie di Soci. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria del Centro, e a esso spettano tutti gli adempimenti e competenze non attribuite agli altri organi.

Al Consiglio spetta in particolare di:

- eleggere al suo interno il Presidente;
- eleggere al suo interno i Vice Presidenti. Qualora sia eletto più di un Vice Presidente, il Consiglio indica quale tra essi svolge la funzione di Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- nominare il Direttore;
- nominare al suo interno il Segretario Amministrativo;
- indicare i componenti del Comitato Scientifico;
- redigere programmi e regolamenti interni di funzionamento del Centro;
- approvare le richieste di adesione dei nuovi Soci;
- approvare il Bilancio previsionale;
- predisporre il Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente. Cura e aggiorna il libro dei Soci, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il Consiglio Direttivo può delegare competenze proprie o trattazione di affari specifici ad un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore, che partecipa senza diritto di voto, e dal Segretario Amministrativo.

Ogni membro può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e del libro dei Soci.

Art. 15 - IL DIRETTORE

Al Direttore spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintendere ai servizi e all'attività del Centro e assicurare lo svolgimento ordinario di tutte le sue funzioni. È responsabile degli operatori e collaboratori del Centro.

Il Direttore partecipa inoltre alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora si reputi necessario, viene eletto da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio decide sul ricorso avverso il respingimento, da parte del Consiglio Direttivo, delle richieste di adesione di nuovi Soci.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, oppure di dieci Soci o di un Socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Delibera sui ricorsi in caso di respingimento della domanda di ammissione di nuovi Soci.

Art. 17 - CONSULTE E COORDINAMENTI DI SETTORE

Il Centro può promuovere coordinamenti relativi ai vari settori di volontariato e di privato sociale e costituire consulte di settore con particolare riferimento alle Regioni ed agli Enti Locali.

Art. 18 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo verifica ed assicura la rispondenza della gestione Amministrativa del Centro alle linee generali approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è costituito nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo è monocratico ovvero composto da tre membri. Esso è eletto dall'Assemblea che ne decide la composizione.

Se in composizione collegiale, è presieduto da un Presidente nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

Dura in carica tre anni e può essere confermato. Alle eventuali surrogazioni si provvede da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Ai Componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I Componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017.

I Componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai Componenti di cui al comma quinto può essere riconosciuto un emolumento per la funzione svolta. L'Organo di Controllo cura e aggiorna il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote annuali associative;
- ogni altro eventuale contributo o elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti pubblici o privati;
- beni mobili ed immobili che potranno essere acquisiti, a qualsiasi titolo, dal Centro stesso;
- raccolta fondi;
- rimborso delle spese sostenute e documentate per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci ed a terzi erogati nell'ambito delle proprie attività di interesse generale;
- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste, nei limiti previsti dalla legge.

In ogni caso, il Centro non distribuirà, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - BILANCIO

Il Bilancio è annuale e si riferisce all'esercizio sociale che inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 l. 117/2017, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di Giugno successivo all'esercizio sociale.

Eventuali residui attivi o passivi dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo.

Art. 22 - VOLONTARI E PERSONALE

Il funzionamento e le attività del Centro sono assicurati da personale volontario e/o personale comandato da Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di convenzioni, nonché avvalendosi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. A tal fine sono considerati volontari i membri degli Organi, i rappresentanti dei Soci e tutti coloro che per libera scelta svolgono attività di utilità per il Centro.

I contratti, gli incarichi ed i rapporti di lavoro sono approvati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontari ed il trattamento economico e normativo dei dipendenti sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai volontari del Centro potrà essere riconosciuto il rimborso delle sole spese documentate.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice del Terzo Settore e, per quanto compatibile, del Codice Civile.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DE-
CRETO LEGGE 07/03/2005 NUMERO 82, FIRMATO COME PER LEGGE,
CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

LUCCA, 25 giugno 2024